

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 618/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2011

che revoca la sospensione della presentazione delle domande di titoli d'importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito del contingente tariffario 09.4380

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/2011 ⁽³⁾, sospende i dazi all'importazione per lo zucchero di cui al codice NC 1701 e recante il numero d'ordine 09.4380, per un quantitativo di 300 000 tonnellate.
- (2) La presentazione delle domande di titoli d'importazione relative al numero d'ordine 09.4380 è stata sospesa a decorrere dal 20 aprile 2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1° al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero

nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli ⁽⁴⁾, conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009.

- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/2011 ⁽⁵⁾, ha aumentato di 200 000 tonnellate i quantitativi di prodotti per i quali occorre sospendere fino al 30 settembre 2011 i dazi all'importazione per lo zucchero di cui al codice NC 1701 e recante il numero d'ordine 09.4380.
- (4) Occorre pertanto revocare la sospensione delle domande.
- (5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini stabiliti dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione della presentazione delle domande di titoli d'importazione per il numero d'ordine 09.4380 a decorrere dal 20 aprile 2011, stabilita con il regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011, è revocata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.⁽³⁾ GU L 81 del 29.3.2011, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 104 del 20.4.2011, pag. 39.⁽⁵⁾ GU L 161 del 21.6.2011, pag. 7.